

 Repubblica Italiana	<p align="center">REGIONE SICILIANA</p> <p align="center">PRESIDENZA</p> <p align="center">DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE</p> <p align="center">UFFICIO AMIANTO</p> <p align="center">ufficio.amianto@regione.sicilia.it</p> <p align="center">ufficioamianto@pec.regione.sicilia.it</p>	 Unione Europea
		
Prot. n° 38980 del 18/06/2015		Rif. nota prot. _____ del _____

Codice Fiscale 80012000826 Partita Iva 02711070827

Solo via mail

Alle Prefetture dell'Isola

Ai Liberi Consorzi dei Comuni dell'Isola

A Tutti i Sindaci dei Comuni dell'Isola

All'Assessore regionale al territorio e ambiente
assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

All'Assessore regionale alla salute
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

All'ARPA Sicilia
arpa@arpa.sicilia.it

Alle AA.SS.PP. dell'Isola

Al Comando Legione Carabinieri Sicilia
lgsclnarp@carabinieri.it

Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana
comandocorpoforestale@regione.sicilia.it

e p.c. **Alla Presidenza della Regione Siciliana**
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: l. r. 10/2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto”. - art.13 c. 1 “Vigilanza e sanzioni”.

Con lo scopo di definire il censimento e la mappatura così come previsto dall’art. 3 c. 1, lettera c), l. r. 10/2014, la legge impone ai soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto ed ai soggetti imprenditoriali, che secondo la normativa vigente, svolgono attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto, determinati obblighi di comunicazione per le cui violazione stabilisce l’applicazione di sanzioni rinviando all’art. 15, legge 27 marzo 1992, n. 257.

La legge in esame, attribuisce all’Ufficio amianto, di concerto con l’ARPA, le ASP e la Polizia municipale competenti per territorio, i compiti di vigilanza e controllo sugli adempimenti

previsti dall'art. 13. c.1, l. r. 10/2014, ma, non li estende al profilo sanzionatorio per il quale manifesta l'intenzione di mantenere immutato lo status quo ante attraverso il generico rinvio alle competenze attribuite dalla vigente legislazione statale e il rinvio specifico di cui all'art. 5, "all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, c. 4, legge 27 marzo 1992 n. 257".

Le superiori considerazioni discendono dal parere rilasciato dall'Ufficio legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 12369 del 21 maggio 2015 che, si allega in copia.'

Per quanto esposto, il potere di accertamento delle violazioni deve essere esercitato dagli organi di polizia municipale per le quantificazioni e riscossione delle sanzioni amministrative, nonché per le segnalazioni di eventuali abusi di natura penale alle Autorità giudiziarie. L'unica competenza residua dell'Ufficio amianto rimane la richiesta al Dipartimento Bilancio e Tesoro dell'istituzione del fondo destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento dell'amianto ex art. 13 c. 4.

Tanto si doveva per opportuno conoscenza e competenza.

F.to
Il Dirigente Coordinatore Ufficio Amianto
Dott. geol. Rosario Di Prazza